

Autorità per l'energia elettrica e il gas

**RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER
L'ESERCIZIO
1° GENNAIO 2012 - 31 DICEMBRE 2012**

Indice

1. Premessa	pag. 3
2. Applicazione delle disposizioni di legge per il contenimento della spesa pubblica	pag. 11
3. Conto del bilancio	pag. 27
4. Conto del patrimonio	pag. 35
5. Stato patrimoniale e conto economico	pag. 36
6. Prospetto di sintesi.....	pag. 42
7. Allegati	pag. 45

1. PREMESSA

1.1

Il presente documento, allegato al Rendiconto, fornisce gli elementi indicativi riguardo la gestione dell'Autorità, sotto il profilo amministrativo-contabile, con riferimento all'esercizio 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012.

L'analisi e l'approfondimento dell'attività istituzionale dell'Autorità nell'anno 2012 risulterà più dettagliatamente descritta nella Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, comprendente anche gli elementi principali della gestione, resa al Governo e al Parlamento ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera i), della legge 481/95. I dati di bilancio evidenziano i risultati della gestione relativi all'esercizio 2012 in ordine alle entrate ed alle spese ripartite per titoli, categorie e capitoli, suddivise per competenza e per residui. I prospetti relativi alle entrate e alle spese indicano gli importi, rispettivamente, accertati ed impegnati nel suddetto esercizio. Le risultanze finanziarie esposte nei prospetti consentono la comparazione con le previsioni definitive per il 2012.

1.2

Il quadro generale di riferimento normativo, nell'ambito del quale è stata improntata la gestione 2012, tiene conto della specificità legislativamente riconosciuta all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la realizzazione delle attività istituzionali ad essa affidate. Si ha riguardo in particolare alla legge 481/95 e s.m.i., che riconosce all'Autorità:

- un'"autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa" (articolo 2, comma 27);
- una peculiare modalità di finanziamento non basato sul contributo dello Stato, ma, esclusivamente ed integralmente, su versamenti annuali da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, in ragione di una aliquota contributiva nel massimo dell'uno per mille dei loro ricavi (articolo 2, comma 41).

Le specificità di autonomia e indipendenza dell'Autorità anche sotto il profilo contabile sono ribaditi dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, le cui disposizioni di cui all'art. 1, commi 9-16-19-21, sono espressamente applicabili anche all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In particolare il comma 9 dell'art. 1 prevede che le disposizioni regolamentari dell'Autorità concernenti, tra l'altro, i bilanci, i rendiconti e la gestione della spesa, siano "*...in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato...*".

Fatto salvo e premesso quanto sopra, l'Autorità provvede, sul piano amministrativo contabile, ad adeguarsi alle disposizioni legislative che impongono vincoli diretti

anche alle Autorità amministrative indipendenti, nonché ad adottare quelle misure di contenimento dei costi che pur non riferibili direttamente all'Autorità stessa, si configurano come principi generali in materia di spesa pubblica.

In tale contesto particolarmente rilevante ai fini della gestione dell'esercizio 2012 risultano essere le disposizioni contenute nel decreto legge 31 maggio 2010 n. 78/10 (convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n.122), nel decreto legge 6 luglio 2012 n. 95/12 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135/12) e nel decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214/11).

Vista la complessità ed articolazione dei dati di gestione relativi alla applicazione delle richiamate disposizioni di legge, è stata predisposta, nell'ambito della presente relazione, una specifica rendicontazione sul punto 2.

Quale evento primario, nel quadro normativo generale di riferimento, l'esercizio 2012 ha visto il trasferimento all'Autorità delle funzioni in materia di risorse idriche, ai sensi delle disposizioni degli articoli 19 e 20 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 successivamente convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La susseguente attività di riorganizzazione delle funzioni di controllo e regolazione del settore idrico ha portato, tramite una ulteriore revisione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità approvata con delibera 109/2012/A del 30 marzo 2012, all'istituzione di un'Area di coordinamento strategico Regolazione Servizi Idrici cui afferiscono due Uffici Speciali di diretta collaborazione del Collegio (Ufficio Speciale Assetti Servizi Idrici e Ufficio Speciale Tariffe e Qualità Servizi Idrici). Tali Uffici Speciali di nuova istituzione costituiscono centri di responsabilità dal punto di vista amministrativo-contabile cui vengono attribuite, conseguentemente, specifiche deleghe di spesa nell'ambito del "sistema delle deleghe dell'Autorità".

Inoltre, aspetto più rilevante, per la gestione dei servizi di regolazione e controllo del settore idrico, ai sensi del comma 19 ter dell'art. 21 del citato D.L. 201/11, così come introdotto dall'art. 24 bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la pianta organica dell'Autorità è stata incrementata di quaranta posti.

L'Autorità ha conseguentemente provveduto alla articolazione della pianta organica del personale di ruolo nelle diverse carriere con deliberazione 3 maggio 2012, n. 178/2012/A, disponendo contestualmente un primo piano di reclutamento di personale di ruolo e a tempo determinato da effettuarsi, essenzialmente, tramite le consolidate procedure di concorso pubblico.

Peraltro il comma 19 bis del già citato art. 21 del D.L. 201/11 prevede che gli oneri collegati all'attività di regolazione e controllo del settore idrico siano coperti tramite un contributo da porsi a carico degli esercenti il relativo servizio. Di conseguenza l'Autorità ha provveduto, con propria deliberazione n. 177/2012/A del 3 maggio 2012, a determinare l'entità della contribuzione, oltre che per i tradizionali settori dell'energia elettrica e del gas, anche a carico degli operatori del settore idrico. In considerazione della fase di prima attuazione della regolazione in detto nuovo settore

e delle verifiche del fabbisogno per consentirne l'immediata operatività, l'Autorità ha ritenuto di individuare la medesima aliquota contributiva, pari allo 0,3 per mille, ma determinando, in ragione della prima attuazione, la base imponibile per il calcolo del suddetto contributo dovuto dagli operatori del settore idrico nella misura dei 2/3 dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2011. Come da disposto legislativo, l'Autorità ha provveduto a trasmettere tale deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione. Con successiva propria deliberazione del 15 marzo 2013, n. 101/2013/A, l'Autorità ha altresì stabilito in euro 100,00 l'importo minimo del versamento per l'esercizio 2012, accogliendo in tal modo le raccomandazioni di una oculata gestione nello svolgimento delle nuove funzioni e di una minore conseguente pressione contributiva sui soggetti destinatari, espresse nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione dell'aliquota.

Posto il quadro legislativo generale di cui sopra la gestione contabile 2012 è stata realizzata sulla base del quadro regolamentare interno, costituito da:

- il Regolamento di organizzazione, che prevede, tra l'altro, la differenziazione delle funzioni di indirizzo e controllo in capo al Collegio e le funzioni di gestione (in attuazione del principio espressamente indicato nella legge istitutiva) in capo ai dirigenti responsabili di Dipartimenti, Direzioni e Uffici speciali di diretta collaborazione del Collegio;
- il Regolamento di contabilità che prevede tra l'altro un sistema di controlli interni di legittimità e regolarità amministrativo contabili imperniato, principalmente, sul Collegio dei Revisori, nonché sul Ragioniere Capo;
- il Regolamento per la disciplina dell'affidamento di lavori servizi e forniture e per le altre attività negoziali dell'Autorità;
- il Regolamento per gli incarichi esterni e le collaborazioni con l'Autorità.

1.3

il sistema di contabilità dell'Autorità, adottato originariamente in via sperimentale con deliberazione 9 settembre 2004 n. 153/04, successivamente consolidatosi, si è ispirato ai più moderni principi di contabilità anche per le Pubbliche Amministrazioni. Tale sistema, si ricorda, si è concretizzato nella progettazione e realizzazione di una disciplina di contabilità integrata che prevede, oltre all'originaria contabilità finanziaria, anche una contabilità economico patrimoniale e una contabilità analitico-finanziaria.

La struttura del bilancio per l'esercizio 2012 è stata realizzata prevedendo l'individuazione di centri di responsabilità cui imputare direttamente le relative spese e costituenti punto di raccordo con le linee di attività e con le risorse, fatta eccezione per talune tipologie di spesa (quali, ad esempio, quelle relative al personale) che, per natura, funzione ed economicità complessiva dell'azione amministrativa, vengono gestite "centralmente".

In particolare, i Dipartimenti, le Direzioni e gli Uffici Speciali hanno costituito, nel corso dell'esercizio 2012, "ordinari" centri di responsabilità con l'attribuzione di risorse finanziarie e specifiche deleghe di spesa.

Il dettaglio delle somme assegnate ad ogni singolo centro di responsabilità e la loro relativa gestione durante l'esercizio 2012 è illustrato sia in un apposito prospetto delle spese analiticamente suddiviso per Direzione, Dipartimento e Ufficio speciale, sia nelle singole schede dei capitoli di spesa.

1.4

Da un punto di vista generale amministrativo-contabile l'esercizio 2012 è segnato, rispetto all'esercizio, precedente, da un aumento delle entrate per circa il 10% e da un incremento della spesa corrente per circa il 4,5 %.

La gestione della contabilità finanziaria per l'esercizio 2012 presenta un risultato negativo di esercizio pari a euro 1.966.951,04. Tale dato appare imputabile, oltre che dalle spese di gestione della struttura, anche ad una serie di fattori esogeni ed imposti all'Autorità a seguito di dettati normativi; nel dettaglio:

- la avvenuta contribuzione per 11,9 milioni di euro prescritta a carico dell'Autorità dalla L. 191/09 (Legge Finanziaria 2010) a favore di talune autorità amministrative indipendenti, di cui più dettagliatamente si relazionerà in seguito;
- dal versamento al Bilancio dello Stato dei risparmi ottenuti dalle riduzioni di spesa di cui al già citato D.L. 78/10, per circa 2,15 milioni di euro.
- dal versamento al Bilancio dello Stato della riduzione, di cui al citato D.L. 95/12, dei c.d. "consumi intermedi" nella misura del 5% di quanto impegnato nel corso dell'esercizio 2010, per circa 0,82 milioni di euro;
- dal versamento al Bilancio dello Stato ottenuti dalla riduzione di spesa di cui al citato D.L. 201/11, per circa 0,52 milioni di euro.

L'esercizio 2012 in questione consegna, per quanto concerne la gestione, sia dal lato delle entrate che sul fronte della spesa, alcuni elementi di rilievo che si ritiene meritevoli, da subito, di opportuna evidenziazione.

Dal lato delle entrate, anche l'esercizio 2012 si caratterizza, sulla base della esplicita previsione della legge istitutiva, per la insussistenza di alcun contributo statale o comunque pubblico in favore dell'Autorità che, com'è noto, non grava in alcun modo sul Bilancio dello Stato.

E' utile ricordare, al riguardo, come il meccanismo previsto originariamente e successivamente affinato negli anni per via legislativa, sia imperniato su di un completo autofinanziamento dell'Autorità tramite un contributo fornito annualmente dagli operatori economici dei settori dell'energia elettrica e del gas, a valere sui propri ricavi risultanti dall'ultimo esercizio (anno 2011).

Attualmente, l'Autorità ha in carico la piena titolarità e responsabilità dell'intera procedura di definizione dell'aliquota e di riscossione dei versamenti da parte dei soggetti regolati. Rimane comunque obbligatoria l'approvazione dell'aliquota contributiva da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Anche per l'anno 2012, così come fatto nei nove anni precedenti, l'Autorità, pur prevedendo la legge 481/95 la possibilità di fissare l'aliquota contributiva nella misura massima dell'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, ha comunque mantenuto, detta misura nel valore dello 0,3 per mille. In ragione della procedura richiamata precedentemente la determinazione della suddetta aliquota per il 2012 risulta formalmente approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'applicazione della aliquota di cui sopra ha determinato, per l'esercizio 2012, entrate a titolo di contributo degli esercenti per complessivi 57,10 milioni di euro rispetto ai 51,56 milioni incassati nell'esercizio precedente.

Le residue entrate correnti dell'Autorità sono costituite sostanzialmente dagli interessi attivi riconosciuti dall'Istituto Cassiere sulle giacenze di conto corrente. A seguito di apposita gara ad evidenza pubblica, l'Istituto di credito risultato vincitore remunera dette giacenze con un tasso creditore agganciato al Tasso Ufficiale Europeo di Riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea aumentato di 110 punti base, e pertanto alla data del 31 dicembre 2012, al 1,85% lordo. Nel corso del 2012, peraltro, la Banca Centrale Europea ha variato il tasso di riferimento portandolo dall'1% allo 0,75%. In considerazione anche delle mutate condizioni di mercato, l'Autorità ha inteso rinegoziare il tasso di interesse attivo riconosciuto sulle giacenze di conto corrente e pertanto a far data dall'1 febbraio 2013, data di rinnovo della convenzione con l'istituto cassiere, il tasso attivo avrà sempre come riferimento il Tasso Ufficiale di Riferimento della B.C.E., ma aumentato di 225 punti base.

In una congiuntura economica e finanziaria particolare come quella verificatasi nell'ultimo biennio con i noti problemi legati all'affidabilità dei debiti sovrani, le possibilità di diversificazione degli impieghi delle giacenze finanziarie finalizzate ad un maggior rendimento sono apparse abbastanza limitate e comunque da assoggettare a particolare prudenza, per cui pur avendo svolto attività di monitoraggio e analisi del settore, non si è ritenuto di attivare iniziative diverse; ciò anche in considerazione del fatto che gli stessi tassi di interesse riconosciuti dai titoli pubblici a breve scadenza sono risultati essere, in media, comparabili con il tasso riconosciuto sulla giacenza di conto corrente che, come detto, è fissato per il 2012 all'1,85% lordo.

1.5

Per quanto riguarda le uscite, si segnalano nel seguito le voci di spesa che maggiormente hanno inciso sull'incremento delle spese correnti dell'esercizio 2012 rispetto all'esercizio precedente.

A. Si ritiene doveroso menzionare quale prima voce di spesa la contribuzione disposta in favore di alcune specifiche autorità amministrative indipendenti, in difficoltà finanziarie, che solo per l'esercizio 2012 ha costituito quasi il 20% delle uscite complessive dell'Autorità.

Il contributo versato a titolo di finanziamento straordinario è dovuto, com'è noto, in ragione dell'entrata in vigore, dal 1 gennaio 2010, della Legge Finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191) che ha disposto il trasferimento, da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, di una quota delle entrate percepite da un elenco definito di autorità amministrative indipendenti, a favore di altre autorità altrettanto puntualmente identificate.

Per quanto concerne, in particolare, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel triennio 2010-2012, la legge prevede l'onere di versare complessivamente 32,5 milioni di euro in favore dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, del Garante per la protezione dei dati personali e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, a valere sulle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della Legge 14 novembre 1995 n. 481 e s.m.i.. Trattasi, com'è noto, delle entrate a titolo di contributo da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas per il funzionamento dell'Autorità; unica fonte di finanziamento, come ricordato, dell'Autorità stessa.

Per l'esercizio 2012 la quota di entrate a valere sul contributo di cui alla legge 481/95 e s.m.i., da attribuire alle Autorità previste dalla Legge Finanziaria 2010 è risultata essere pari a 11,9 milioni di euro, così articolata:

- euro 8,4 milioni all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato;
- euro 3,2 milioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- euro 0,3 milioni alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Si ricorda, per completezza, come la legge preveda, inoltre, a "fini di perequazione" e attraverso un passaggio normativo costituito da un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, misure reintegrative a carico delle Autorità beneficiarie e a favore delle Autorità contribuenti a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del contributo e a condizione che i bilanci delle Autorità beneficiarie presentino un avanzo di amministrazione. Per motivi di memoria contabile, non risultando possibile registrare un credito a così lunga scadenza e sottoposto al verificarsi di più condizioni, e a maggior ragione in una contabilità di natura finanziaria, si è ritenuto di evidenziare l'ammontare totale di detti versamenti nei conti d'ordine del Conto del Patrimonio.

B. Altra voce di spesa "straordinaria" per l'esercizio 2012 è costituita dal versamento al bilancio dello Stato della sommatoria delle riduzioni di spesa

derivanti dall'applicazione dell'art. 6 del Decreto Legge 78/10, dall'art. 8 comma 3 del D.L. 95/12 e dall'art. 23-ter del D.L. 201/11 riguardanti specifiche voci di spesa e di cui si forniscono elementi di dettaglio nel successivo paragrafo 2. Il totale del versamento è ammontato a complessivi euro 3.491.052,23, costituendo in tal modo circa un ulteriore 5,7% del totale delle spese correnti per l'esercizio 2012.

C. Ulteriore voce di spesa, ordinariamente rilevante per il bilancio dell'Autorità, incidente anche sull'esercizio in questione è quella relativa al trattamento retributivo, contributivo e previdenziale del personale dell'Autorità. Come ribadito anche nelle precedenti sedi di rendicontazione della gestione, tale dato è da ritenersi fisiologico per una Autorità amministrativa indipendente in cui, in ragione del ruolo e delle funzioni assegnate dal legislatore, il "capitale umano" assume carattere centrale per l'ottimale espletamento dei relativi compiti e delle attività dell'Autorità, sia in termini di adeguatezza della qualificazione professionale sia in termini di garanzia di neutralità rispetto ai rilevanti interessi nei settori di competenza.

Sempre con riferimento alle disposizioni di cui al precitato DL 78/10, anche il trattamento economico del personale dipendente è stato oggetto delle norme di contenimento di cui all'articolo 9 del decreto legge medesimo, applicate in Autorità con le modalità determinate con la deliberazione del 12 maggio 2011 – GOP 29/11. Al riguardo, in estrema sintesi e in particolare, è stata data attuazione alle disposizioni di legge che prevedevano l'individuazione di un trattamento economico "ordinariamente spettante" al personale dipendente, costituente la sommatoria di una pluralità di voci retributive da non superare, per l'esercizio 2012, rispetto a quanto percepito nell'anno 2010.

Come è noto, l'Autorità ha un contingente massimo di personale di ruolo e a tempo determinato fissato per legge, successivamente, come già ricordato, implementato nel corso del 2012 a seguito delle nuove attribuzioni affidate all'Autorità in materia di regolazione dei servizi idrici. All'interno di tale rigido vincolo, si è proceduto a dare seguito all'acquisizione di personale, tipicamente con contratti a tempo determinato ed attraverso procedure a carattere selettivo e ad evidenza pubblica. Al riguardo si segnala che l'Autorità ha operato anche alla luce del parere espresso sul tema dal Consiglio di Stato e del parere reso dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione circa la non applicabilità all'Autorità delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/10 (che prevede riduzioni di spesa per l'utilizzo di contratti e rapporti di lavoro c.d. "flessibili"). Peraltro, proprio in ragione dei sempre maggiori compiti in carico all'Autorità ad invarianza di dotazione organica, fatta eccezione come ricordato per quanto attiene al settore idrico, nel corso dell'esercizio in questione si è provveduto all'acquisizione, in via temporanea, di personale specializzato a supporto del Collegio stesso, utilizzando le procedure per l'assunzione di personale a tempo determinato ed avvalendosi, anche, degli istituti del comando/distacco.

Pur tuttavia il costo complessivo del personale nel corso dell'esercizio 2012 si è rivelato sostanzialmente inalterato rispetto all'esercizio precedente; ciò in ragione del fatto che nel corso dell'esercizio 2011 tale costo complessivo ricomprendeva la corresponsione a tutto il personale di competenze arretrate maturate e acquisite negli esercizi precedenti.

Inoltre il D.L. 95/12 ha diminuito, a partire dal mese di ottobre 2012, il valore facciale dei buoni pasto riconosciuti al personale dipendente a 7,00 euro, rispetto ai precedenti euro 9,04 che l'Autorità riconosceva a seguito di apposito accordo con le OO.SS., ed ha imposto la non liquidabilità delle ferie maturate ma non usufruite da parte dei dipendenti.

Di conseguenza l'incidenza della voce di spesa relativa agli oneri contributivi e previdenziali riscontra anch'essa una sostanziale stabilità; si rammenta al riguardo la disposizione di cui all'art. 1, comma 23 quater del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194/09, convertito in legge n. 25/2010 il 26 febbraio 2010 ha conclusivamente affermato il principio che i dipendenti dell'Autorità, in quanto dipendenti pubblici, devono risultare necessariamente iscritti, per la disciplina del rapporto previdenziale, all'INPDAP e non all'INPS, con effetto retroattivo a decorrere dalla data di costituzione dell'Autorità medesima.

D. Sicuramente degna di menzione e produttiva di effetti sul piano delle uscite, per l'esercizio 2012, è risultata essere anche la definizione delle soluzioni logistiche per gli Uffici dell'Autorità, in termine di gestione degli immobili individuati come Sedi di lavoro dell'Autorità stessa, sia a titolo di proprietà, sia di locazione.

Il dato è comprensivo dei contratti stipulati per la locazione di spazi lavorativi siti a Milano in p.zza Cavour e in via Turati, attigui e comunicanti fra loro, e in via delle Vergini a Roma, quale spazio supplementare rispetto agli uffici di proprietà siti in via dei Crociferi. Rispetto all'esercizio 2011 si registra un decremento delle spese per locazioni passive di circa il 5%. Detto della non sufficiente capienza degli spazi lavorativi nell'immobile di proprietà e della conseguente acquisizione degli uffici di via delle Vergini a Roma in sostituzione di quelli precedentemente locati in viale Tiziano, più razionali dal punto di vista logistico rispetto a via dei Crociferi, va ricordato che nel precedente esercizio parte del personale operante a Milano era ancora allocato presso la sede secondaria di via Pontaccio in attesa del completamento dei lavori di adeguamento funzionale degli attuali uffici di via Turati; pertanto per circa 10 mensilità, l'esercizio 2011 ha visto la sovrapposizione dei canoni relativi sia ai locali effettivamente utilizzati di via Pontaccio sia a quelli relativi a via Turati ove si stavano completando i lavori di adeguamento funzionale, fatto ovviamente non ripetuto nel corso dell'esercizio 2012. Sempre in tema di locazioni, va ricordato come il D.L. 6 luglio 2012 n. 95/12 (convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135/12) ha previsto che per il triennio 2012-2011 non si applica la variazione degli indici ISTAT ai canoni di locazione dovuti dalle amministrazioni pubbliche, fra le quali l'Autorità.

E. Circa le altre voci di spesa si ritiene opportuno segnalare come, in una situazione di cronica criticità connessa al notevole incremento dei compiti e funzioni affidate in questi ultimi anni all’Autorità senza aumento della dotazione organica di cui si è dato puntualmente conto in sede di Bilancio di previsione per l’esercizio in questione, nell’anno 2012 si sia registrata una sostanziale invarianza delle spese complessive per collaborazioni e incarichi di consulenza esterni. Le spese per incarichi di consulenza e per incarichi a esperti esterni, d’altra parte, sono risultate oggetto dell’applicazione del D.L. 78/10 registrando un decremento superiore all’80% rispetto alla spesa dell’anno 2009.

F. Altro significativo elemento che caratterizza la gestione 2012 è il proseguimento del rilevante investimento in termini di verifica, progettazione e sviluppo dell’intero sistema informativo dell’Autorità, già avviato nei tre esercizi precedenti, e che nell’esercizio in questione ha trovato massima attuazione. Tale investimento, che ha richiesto e richiede un assai significativo impegno in termini di risorse umane e finanziarie, è finalizzato ad una completa reingegnerizzazione dei sistemi informativi, particolarmente rilevante per un’Autorità di regolazione chiamata a presidiare settori, quali quelli energetici e, dal 2012, idrici, in continua e rapida evoluzione e ove insistono rilevanti interessi economici. Gli interventi in questione rispondono a una scelta strategica – in carenza di personale dipendente per i noti vincoli di legge in materia di dotazione organica dell’Autorità - di affidamento in outsourcing delle relative attività e servizi, sulla base di una progettazione interna e dell’espletamento di una gara pubblica di appalto.

Da ultimo si segnala che in sede di risultanze dell’esercizio 2012 non vengono destinate quote al Fondo compensazione entrate, che ha già raggiunto negli esercizi precedenti la propria dotazione massima attualmente consentita.

Al riguardo si rammenta che con la deliberazione del 23 dicembre 1997, n. 151/97, in sede di prima adozione del Regolamento di contabilità (successivamente modificato ed integrato), è stato costituito un fondo denominato Fondo compensazione entrate, quale quota parte vincolata dell’avanzo di amministrazione, istituito per *“far fronte ad eventuali esigenze finanziarie e di cassa, qualora si verificano ritardi nel trasferimento all’Autorità dei contributi versati dagli esercenti, ovvero nell’eventualità di mancata o ritardata disponibilità, totale o parziale, dei contributi dovuti”*. L’attuale dotazione finanziaria del Fondo non può eccedere l’importo totale di 40 milioni di euro.

Il Fondo suddetto, sorto come necessario a fronte del meccanismo di completo autofinanziamento dell’Autorità tramite il contributo versato dagli esercenti e dei termini temporali, previsti ex lege, di versamento all’Autorità di dette risorse finanziarie (che cadono ben oltre la metà dell’esercizio di riferimento), è stato consolidato nel suo ammontare in considerazione della evoluzione legislativa al riguardo che ha conclusivamente escluso qualsiasi forma di possibile assistenza

esterna da parte del Bilancio dello Stato, delle riscontrate fluttuazioni, anche rilevanti, dei ricavi degli operatori di settore (sui quali si basa il suddetto meccanismo di finanziamento), nonché di possibili imprevisti interventi legislativi (cfr. finanziamento altre autorità ex legge 191/2009) dai quali derivino coattivamente oneri straordinari sul bilancio dell’Autorità.

2. APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

A. Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con Legge 122/10)

2.A.1 Come noto il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (di seguito anche Decreto Tremonti), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, è volto a far fronte alla “*straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all’evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica*”. La stabilizzazione finanziaria, dunque, richiede, e passa anche attraverso, importanti misure di contenimento della spesa *pubblica*.

Premesse le considerazioni di cui al precedente paragrafo 1, già in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2012 si è tenuto adeguatamente conto delle disposizioni del DL 78/10, predisposto tenendo adeguatamente conto del citato dettato legislativo.

Di seguito si espongono i principi applicati, la conseguente base di calcolo, l’importo iscritto nel bilancio di previsione 2012, e in dettaglio le risultanze della gestione per l’esercizio 2012.

Si è avuto prioritariamente riguardo all’esame analitico delle disposizioni di cui all’articolo 6 del D.L. 78/10 in questione in quanto norme esplicitamente riferite anche alle “autorità amministrative indipendenti”.

In un’ottica di massima conformità al dettato legislativo, seguendo un criterio che potesse garantire oltre all’correttezza dell’azione anche la massima trasparenza per eventuali riscontri di soggetti terzi, l’Autorità ha inteso procedere prendendo a riferimento le voci di spesa come risultanti dai corrispondenti capitoli del bilancio dell’Autorità. Ai fini di oggettivare “la spesa sostenuta nell’anno 2009” di cui alle specifiche norme del precitato articolo 6, da assumere quale parametro di riferimento per l’individuazione delle riduzioni da effettuarsi nel 2012, gli importi relativi ai costi 2009 sono stati rilevati e ricavati dal rendiconto 2009 dell’Autorità, approvato con deliberazione GOP 23/10 del 29 aprile 2010, resa pubblica sul sito *internet* dell’Autorità e trasmessa alla Corte dei Conti.

Deve preliminarmente segnalarsi come la decurtazione prevista per le singoli voci di spesa ha impattato significativamente oltre che sui dati complessivi del bilancio dell’Autorità, anche sul processo annuale di budgeting (ormai consolidatosi negli

anni, sulla base del decentramento dei centri di responsabilità e di imputazione di spesa), peraltro in una complessa fase temporalmente caratterizzata da una fase di riassetto organizzativo.

Giova ricordare come le riduzioni di spesa per le specifiche voci individuate dall'articolo 6 del DL 78 hanno prodotto risparmi di spesa da trasferire, sempre ai sensi del medesimo DL 78, al bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda le prescrizioni risultanti da diverse disposizioni della manovra economica in questione, ed in particolare quelle di cui all'articolo 9 del D.L.78/10, le stesse, pur comportando un contenimento delle spese, non determinano alcun trasferimento delle corrispondenti somme al bilancio dello Stato e nella definizione dei destinatari non evidenziano la locuzione usata nel precitato articolo 6 “..includere le autorità indipendenti”. Pur tuttavia, in linea di principio, in una logica cautelativa e di prudente amministrazione, oltre che partecipativa al complessivo sforzo di contenimento della spesa pubblica nell'attuale congiuntura, si è ritenuto ragionevole l'applicazione di quelle norme che costituiscano espressione di principi generali valevoli per tutte le pubbliche amministrazioni. A tal proposito l'Autorità ha inteso, con propria delibera del 12 maggio 2011, GOP 29/11, predisporre una organica disciplina degli aspetti applicativi delle disposizioni del D.L. 78/10 in materia di trattamento economico degli organi di direzione, indirizzo e controllo, dei titolari di incarichi e del personale.

Le riduzioni di spesa e la dimostrazione del rispetto dei limiti legislativamente imposti vengono, nel Rendiconto 2012, rappresentate numericamente ed appositamente evidenziate nelle schede analitiche dei singoli capitoli di spesa cui afferiscono, oltre che nel riepilogo esposto nel seguito. Gli importi esposti in corsivo nelle tabelle sottostanti devono intendersi come non rientranti nei limiti di spesa normativamente imposti ed inseriti solo per mera quadratura contabile con le risultanze generali.

2.A.2

Articolo 6, comma 3: compensi ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati; titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

La norma prevede una riduzione del 10% di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010; la riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La norma opera a decorrere dall'1.01.2011 fino al 31.12.2013 e fa esplicito riferimento agli incarichi affidati a organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali e a titolari di incarico.

Come si approfondirà nel seguito, le retribuzioni del Presidente e dei Componenti sono state successivamente oggetto dell'azione di cui all'articolo 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Come stabilito dalla norma, con D.P.C.M. del 23 marzo 2012 le retribuzioni del Presidente e dei componenti sono state equiparate, rispettivamente a quella già riconosciuta al primo Presidente della Corte di cassazione ed ai giudici della Corte stessa. I compensi per il Presidente e i componenti dell'Autorità, peraltro sin qui agganciati ai compensi percepiti dal Presidente e dai giudici della Corte Costituzionale, sono interamente ed esclusivamente imputati al capitolo di spesa n. 110.

CAPITOLO 110 COMPENSI COLLEGIO AEEG	Bilancio previsione 2012 con applicazione del D.L. 78/10 e del D.L. 201/11	Rendiconto della gestione 2012
TOTALE	1.560.000,00	1.554.453,35

Articolo 6, comma 5: riduzione componenti organi di amministrazione, di controllo e del Collegio dei revisori.

La riduzione del 10%, così come nel disposto legislativo, è applicabile anche sui *compensi...corrisposti dalle...autorità amministrative indipendenti...ai componenti di organi di...controllo.*

L'Autorità ha affidato le funzioni di verifica della regolarità della gestione amministrativa e contabile ad un Collegio dei Revisori dei conti, composto da personalità terze di elevata e specifica qualificazione professionale; l'Autorità, inoltre, si avvale di un Garante per la vigilanza e verifica dell'applicazione del Codice Etico, vincolante per il Collegio, i dipendenti e i collaboratori, di cui l'Autorità si è autonomamente dotata. Si è ritenuto che entrambi tali fattispecie rientrino nella sfera applicativa della norma.

Così come per i compensi e indennità al Collegio dell'Autorità, anche il Collegio dei Revisori ha un capitolo di spesa esclusivo cui imputare i relativi compensi. (cap.130). La riduzione (e il conseguente trasferimento al bilancio dello Stato) sulla base della previsione normativa, deve ritenersi applicabile all'importo del contratto, pur producendo conseguenti effetti anche sul regime fiscale cui devono assoggettarsi i singoli contratti.

CAPITOLO 130 COLLEGIO REVISORI	Bilancio previsione 2012 con applicazione del D.L. 78/10	Rendiconto della gestione 2012
Compensi Collegio	116.000,00	115.875,00
<i>Oneri fiscali e contributivi</i>	<i>16.000,00</i>	<i>15.682,50</i>
<i>Rimborsi spese</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
TOTALE	162.000,00	161.557,50

Le spese relative alle prestazioni del Garante per il Codice Etico dell’Autorità confluivano fino all’esercizio 2010, a differenza del Collegio dei Revisori, su un capitolo di spesa non esclusivamente dedicato (cap. 131).

Su detto capitolo, infatti trovavano allocazione le risorse per incarichi aventi natura istituzionale affidati dall’Autorità, così come previsto dalla propria legge istitutiva, ai cosiddetti “esperti esterni” a supporto del Collegio.

Tuttavia, in considerazione del fatto che anche detti incarichi, pur posti storicamente a carico del capitolo di spesa 131, siano riconducibili alla voce di costo (consulenza) e ai relativi limiti di spesa previsti dal comma 8, dell’articolo 6, del DL 78/10, l’importo risultante dall’applicazione della riduzione dell’80% è stato unitariamente considerato a carico del capitolo di spesa n. 152 onde razionalizzare la gestione delle risorse rimaste disponibile per l’attivazione di incarichi consulenziali, comunque denominati.

Nell’ottica di stretta aderenza ai dettami del DL 78/10, anche per l’esercizio 2012, quindi, il capitolo di spesa n. 131 è risultato esclusivamente dedicato all’imputazione degli oneri relativi all’incarico, peraltro decurtato del 10%, affidato al Garante del Codice Etico.

CAPITOLO 131	Bilancio previsione 2012 con applicazione del D.L. 78/10	Rendiconto della gestione 2012
Garante Codice Etico	45.000,00	45.000,00
<i>Oneri fiscali INPS IRAP IVA</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.225,00</i>
<i>Rimborsi spese</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
TOTALE	59.500,00	59.225,00

Articolo 6, comma 7: consulenze.

La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non poteva essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009.

Come già riferito, le spese di natura consulenziale per esperti esterni precedentemente imputate al capitolo di spesa n. 131, alla luce dei contenimenti di spesa previsti sono stati per l'esercizio 2012 assommate al capitolo n. 152 ai fini di una razionalizzazione delle somme disponibili per incarichi di natura consulenziale.

<u>CAPITOLO 152</u>	Bilancio previsione 2012 con applicazione del D.L. 78/10	Rendiconto della gestione 2012
Contratti consulenza + Incarichi esperti esterni (ex cap.131)	130.828,00	101.317,56
<i>Oneri fiscali e contributivi</i> +	<i>59.500,00</i>	<i>25.447,60</i>
<i>Rimborsi spese</i>		
TOTALE	190.328,00	126.765,16

Articolo 6, comma 8: relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

Ai sensi della norma, il contenimento delle spese, per l'esercizio 2012, deve essere contenuto entro un ammontare non superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Già ai fini della predisposizione del preventivo 2012 la definizione della base imponibile sulla quale operare il contenimento della spesa è stata determinata, in una logica di stretta aderenza al dettato normativo, sulla base dei singoli capitoli di spesa vigenti nel sistema contabile dell'Autorità afferenti alle tipologie di spesa previste dalla norma, e cioè:

- organizzazione convegni capitolo n. 143-155
- spese di pubblicità capitolo n. 135
- spese di rappresentanza capitolo n. 141

Va precisato che, per quanto riguarda l'organizzazione di convegni, all'interno del cap. 143 trovano allocazione anche le spese relative all'affitto di spazi esterni in occasione di incontri di lavoro con operatori del settore nazionali e internazionali ovvero con associazioni di categoria. Tali spese vengono evidenziate a parte non rientrando tra le tipologie di costo oggetto del contenimento della spesa prevista dalla normativa. Al contrario, a carico del capitolo di spesa 155 (servizi esterni), trova imputazione il servizio di organizzazione generale di eventi dell'Autorità che si

ritiene corretto debba concorrere al contenimento di spesa previsto dalla legge, pur essendo configurata storicamente come servizio, peraltro affidato a seguito di gara pubblica.

Inoltre, pur rientrando nel medesimo capitolo (cap. 135) delle spese di pubblicità assoggettate a riduzione dell'80%, non sono state considerate le spese, obbligatoriamente previste ai sensi di legge, per la pubblicazione di bandi di gara pubblici per fornitura di beni e servizi e di bandi di concorso per l'assunzione di personale.

Per spese di rappresentanza devono intendersi le tipiche spese a disposizione del Collegio dell'Autorità, peraltro tradizionalmente estremamente contenute, necessarie in talune circostanze istituzionali.

	Bilancio previsione 2012 con applicazione del D.L. 78/10	Rendiconto della gestione 2012
Cap. 143 - Spese organizz. convegni	12.000,00	11.975,75
Cap. 135 - Spese per pubblicità non obbligatoria	225.251,00	210.000,00
Cap. 141 - Spese di rappresentanza	5.650,00	4.609,60
Cap. 155 (quota parte) - servizio organizzazione eventi Autorità	26.795,40	24.200,00
Cap. 135 - Spese per pubblicità obbligatoria non soggetta a riduzioni	100.000,00	90.946,76
Cap. 143 - Affitto spazi incontri di lavoro obbligatori non soggetti a riduzione	24.000,00	15.049,30

Va sottolineato come l'Autorità durante l'esercizio 2012 non si è avvalsa della facoltà di compensazione, a parità di saldi, di cui all'articolo 10 del D.L. 78/10 fra le spese rientranti nei commi 7 e 8 del Decreto stesso. Le modalità previste per l'effettuazione di detto intervento, riferite all'articolo 14 del Decreto Legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2007 n. 127, apparivano di non

chiara e piena applicazione all’Autorità e pertanto, sempre in un’ottica di massimo rigore della norma, non si è ritenuto di dar seguito ad alcuna compensazione tra le voci di spesa in questione.

Articolo 6 comma 9: sponsorizzazioni.

L’Autorità non ha attivato alcuna forma di “sponsorizzazione”.

Articolo 6, comma 12: missioni.

Per le spese di missione è prevista una limitazione delle spese entro un ammontare non superiore al 50% della spesa consuntivata nell’esercizio 2009. La normativa, peraltro, prevede deroghe alle limitazioni nel caso di compiti ispettivi, missioni strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione dell’ Autorità presso enti e organismi internazionali o comunitari. Inoltre è prevista, in caso di missioni ritenute indispensabili per il funzionamento della struttura, una particolare deroga previo provvedimento motivato dell’Organo di vertice e comunicazione al Collegio dei Revisori.

Va preliminarmente ricordato che nell’attuale Schema dei conti dell’Autorità le spese per missioni sono allocate nel capitolo n. 112, se trattasi del Collegio, ovvero nel capitolo di spesa n. 118 per l’imputazione delle spese di missione del personale dipendente.

Riguardo alle spese di viaggio del Collegio, in considerazione della composizione numerica per l’esercizio 2012 (Presidente e quattro Componenti), il limite massimo del 50% sulle spese sostenute nel corso del 2009 (anno in cui il Collegio era composto dal Presidente e un Componente) è stato in sede di previsione riparametrato sulla nuova base numerica.

E stato inoltre iscritto uno specifico stanziamento di euro 50.000,00 vincolato alle spese di missione derivanti da impegni internazionali, espressamente escluse dalle riduzioni di spesa oggetto del Decreto. Va ricordato in tal senso che l’Autorità è membro effettivo del Council of European Energy Regulators (CEER), struttura di coordinamento in ambito UE dei regolatori energetici europei. Ai sensi di legge, pertanto, le spese sostenute per tale tipologia di missioni non rientrano nei contenimenti per il triennio 2011-2013 e le spese sostenute nel corso del 2009 non hanno costituito base imponibile per la definizione dell’importo massimo iscrivibile nel bilancio di previsione 2012.

Di seguito le risultanze della gestione per le spese di missione del Collegio, imputate contabilmente al capitolo di spesa n. 112.

<u>CAPITOLO 112</u>	Bilancio previsione 2012 con applicazione del D.L. 78/10	Rendiconto della gestione 2012

SPESE MISSIONE COLLEGIO AEEG	135.000,00	115.263,77
<i>SPESE MISSIONE COLLEGIO AEEG PER IMPEGNI IN SEDE COMUNITARIA – ESCLUSE DALLA RIDUZIONE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>34.426,08</i>

Le spese di missione per il personale dipendente vengono invece imputate contabilmente al capitolo di spesa n. 118; i limiti di spesa imposti sono ovviamente i medesimi già riferiti per le spese di missione del Collegio, e quindi il 50% dei dati risultanti dal consuntivo 2009.

Oltre alla deroga per missioni internazionali in ambito comunitario, si ricorda che le disposizioni del presente comma non si applicano anche alle spese effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi. Di conseguenza anche i costi per missioni che l’Autorità sostiene, in attuazione di un specifico mandato esplicitamente attribuite dalla legge istitutiva, per l’effettuazione di controlli ed ispezioni tecniche (attraverso la propria Direzione Vigilanza e Controllo e con la collaborazione della Guardia di Finanza), non possono considerarsi rientranti nei contenimenti imposti.

In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2012 si è pertanto proceduto ad un’analisi molto dettagliata delle spese di missione nell’esercizio 2009 ai fini dell’individuazione della base imponibile per effettuare le decurtazioni richieste. Le risultanze consuntive della gestione 2012 sono qui di seguito esposte:

CAPITOLO 118 SPESE MISSIONE PERSONALE	Bilancio previsione 2011 con applicazione del D.L. 78/10	Rendiconto della gestione 2011
<i>Missioni “ordinarie” nazionali e internazionali</i>	293.189,00	252.582,51
<i>Missioni ispettive</i>	<i>130.000,00</i>	<i>65.191,83</i>
<i>Missioni ambito UE</i>	<i>300.000,00</i>	<i>229.162,38</i>
TOTALE	723.189,00	546.936,72

Articolo 6, comma 13: attività di formazione.

La spesa annua sostenuta per attività esclusivamente di formazione deve risultare non superiore al 50% del 2009. La presente voce di spesa impatta sul capitolo 142 del bilancio dell’ Autorità.

Le attività di formazione per le quali l’Autorità ordinariamente ha sostenuto spese si articolano nelle seguenti tipologie:

- attività di formazione interna/esterna a favore del personale dipendente;
- assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca a seguito di accordi con primari atenei italiani su temi di interessi dell’Autorità, secondo criteri

modalità e limiti definiti in un regolamento ad hoc approvato con deliberazione n 181/2004.

Con Direttiva n. 10/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri si è chiarito che le riduzioni di spesa riguardano i finanziamenti delle attività formative del personale dipendente. Si è pertanto desunto che le attività di finanziamento per assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca su tematiche di interesse dell’Autorità, in collaborazione con le maggiori università italiane, possano non rientrare nell’ambito applicativo della norma.

Tali spese sono state imputate al medesimo capitolo, con le seguenti risultanze:

<u>CAPITOLO 142</u>	Bilancio previsione 2012 con applicazione del D.L. 78/10	Rendiconto della gestione 2012
Spese per formazione	74.085,00	65.375,61
<i>Spese borse di studio e assegni di ricerca</i>	<i>270.000,00</i>	<i>163.892,08</i>
TOTALE	344.085,00	229.267,69

Articolo 6, comma 14: autovetture e buoni taxi.

La spesa annua per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché l’acquisto di buoni taxi, non può essere superiore all’80% del 2009. La presente voce di spesa impatta come quota parte sul capitolo 134 del bilancio dell’Autorità.

Con il metodo già adottato per le spese di cui al comma 8, il rispetto dei limiti di spesa viene osservato sulla somma delle spese per autonoleggi e delle spese per utilizzo taxi che peraltro, ancorchè non esclusivamente, confluiscono sul medesimo capitolo di spesa. Giova ricordare che le spese in materia di autonoleggio sono in gran parte riferite all’unica autovettura a disposizione in via continuativa per l’Autorità, nella quale confluiscono sia le esigenze di servizio (del Collegio e della Struttura tutta) sia le esigenze di rappresentanza. Nel corso del 2012, in un’ottica di una ancor più rigorosa revisione dell’utilizzo dei servizi in questione e di scrupolosa osservanza dei “tetti” di spesa previsti al riguardo, sono cessate le prestazioni affidate ad una società di autonoleggio esterna con contestuale attivazione, tramite apposita convenzione CONSIP, di un contratto di noleggio per una vettura di media cilindrata gestita direttamente dall’Autorità ed è stata emanata in corso d’anno una direttiva interna che ha fortemente ridotto il ricorso all’uso di buoni taxi o di noleggio auto.

CAPITOLO 134 QUOTA PARTE	Bilancio previsione 2012 con applicazione del D.L. 78/10	Rendiconto della gestione 2012
<u>Spese per autonoleggi e taxi</u>	111.500,00	65.273,24

Articolo 6, comma 21: trasferimento dei risparmi di spesa al bilancio dello Stato.

La norma prevede che i risparmi ottenuti dalle riduzioni di spesa sin qui esposte debbano essere versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Con circolare n. 19 del 16 maggio 2011, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha provveduto ad istituire il capitolo di entrata n. 3354, al Capo X, appositamente dedicato per i trasferimenti in oggetto. Come da disposizioni, l'Autorità ha provveduto al versamento entro i termini consentiti, in data 26 ottobre 2012, per un importo di euro 2.154.596,23, appositamente imputati nell'apposito capitolo di spesa all'uopo istituito.

2.A.3.

Le modalità di applicazione delle riduzioni di spesa previste dal Decreto Legge 78/10 in materia di trattamento economico ai Componenti del Collegio, al personale dipendente e agli organi di direzione indirizzo e controllo, sono definite in un'apposita delibera (GOP 29/11 del 12 maggio 2011) in cui l'Autorità ha puntualmente stabilito le modalità applicative della disciplina introdotta con il citato decreto legge 78/10.

- In attuazione del disposto del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge 78/10 gli emolumenti spettanti ai componenti del Collegio dei revisori, al Garante del Codice Etico e ai titolari di incarichi di consulenza sono stati ridotti del 10%. In applicazione del comma 1 dell'art. 9 del decreto legge 78/10, nel triennio 2011-2013, il trattamento economico complessivo ordinariamente spettante al singolo dipendente, anche di qualifica dirigenziale, non può essere superiore all'analogo trattamento di competenza dell'anno 2010. E' stato ammesso esclusivamente il recepimento di eventuali adeguamenti retributivi di competenza dell'anno 2010, in ragione di attuazione di accordi sindacali riguardanti un diretto adeguamento della struttura della retribuzione del personale dell'Autorità con quella in essere per i dipendenti dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, il cui contratto collettivo di lavoro, costituisce, com'è noto, il parametro legale di riferimento. Il trattamento economico complessivo "ordinariamente spettante" dell'anno 2010 è costituito da tutte le componenti retributive fondamentali ed accessorie al netto di eventi straordinari della dinamica retributiva quali:

- attribuzione di eventuali arretrati;
- effetti economici conseguenti all'attribuzione di funzioni diverse in corso d'anno;
- malattia;
- maternità (congedo di maternità o paternità, congedi parentali);
- missioni svolte all'estero;
- emolumenti connessi all'effettiva presenza (premio di presenza parte variabile; compenso per lavoro straordinario; autorizzazione/rientro al/dal rapporto di lavoro a tempo parziale; compenso per congedo ordinario non goduto o per festività soppresse; autorizzazione/rientro alla/dalla aspettativa);
- gratifica componente di risultato;
- In conformità alle disposizioni dei commi 1 e 21 dell'art. 9 del decreto legge 78/10, le progressioni di carriera, disposte nell'anno 2012 hanno effetti esclusivamente giuridici.
- In aderenza a quanto contenuto all'articolo 6, comma 12, ancorché richiamante una normativa non strettamente applicabile all'Autorità ed effettuati gli approfondimenti giuridici del caso, non sono più state riconosciute le diarie per missioni all'estero.

B. Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con Legge 135/12)

Il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. spending review), successivamente convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, è atto alla riduzione e razionalizzazione della spesa e comprende il complesso delle azioni imposte alle Pubbliche Amministrazioni in tal senso.

Dal punto di vista meramente bilancistico, il passaggio maggiormente significativo è rappresentato dall'articolo 8, comma 3 del medesimo decreto.

Il comma 3 dell'articolo 8, impone infatti che gli enti e gli organismi che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi in misura pari al 5% della spesa sostenuta nell'esercizio 2010; tale aliquota passerà al 10% a decorrere dall'esercizio 2013.

La definizione di riferimento per i "consumi intermedi" è stata definitivamente chiarita con la circolare n. 31 del 23 ottobre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tale circolare rimanda altresì alla classificazione dei codici gestionali che le Amministrazioni centrali dello Stato debbono obbligatoriamente indicare su ogni singolo titolo di spesa emesso, così

come definiti nella circolare n. 5 della stessa Ragioneria Generale dello Stato del 2 febbraio 2009.

Pertanto, assumendo a riferimento il Rendiconto della gestione 2010, approvato dall'Autorità con delibera GOP 22/11 del 28 aprile 2011, le voci di spesa utilizzate come base di calcolo vengono sostanzialmente individuate nel titolo I, categoria IV delle uscite (acquisto di beni e servizi). Al totale di detta categoria vanno sommate le indennità e spese di missione sia per il Collegio che per il personale dipendente. Altresì, ai sensi della citata indicazione della Ragioneria Generale dello Stato, non rientrano nella base imponibile le spese per la tutela legale dell'Autorità in giudizio, i compensi agli organi di controllo, i premi assicurativi, le spese per assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca.

Le spese per consumi intermedi per l'esercizio 2010 sono ammontate a euro 16.384.376,58, così come risultante dallo schema di calcolo fornito in calce alla presente relazione.

Al fine di dare attuazione al disposto dell'articolo 8, comma 3, del citato DL 95/12, è stato applicato sull'importo complessivo del totale dei consumi intermedi dell'anno 2012 la riduzione di legge nella misura pari al 5% su tale importo, determinandosi, quindi, un risparmio dovuto di spesa per l'esercizio in corso, da versare al bilancio dello Stato pari a 819.219,00 euro.

In ragione del processo di contenimento "forzoso" di cui sopra è risultato conseguentemente necessario intervenire in corso d'anno sul bilancio di previsione per l'esercizio 2012 per effettuare, nei ristretti tempi assentiti, interventi di riduzione per una somma di pari importo.

Il saldo netto pari come detto a 819.219,00 mila euro è stato versato ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato in data 31 ottobre 2012.

TABELLA RIEPILOGATIVA PER DETERMINAZIONE CONSUMI INTERMEDI

Capitolo di spesa rendiconto esercizio 2010	Totale capitolo esercizio 2010	Quota assoggettata all'art. 8 - D.L. 95/12 - CONSUMI INTERMEDI
	A.	B.
Capitolo 110 (Retribuzioni collegio)	968.903,58	0,00
Capitolo 111 (Contributi collegio)	110.813,00	0,00
Capitolo 112 (missioni collegio)	74.400,33	74.400,33
Capitolo 115 (Retribuzioni personale)	15.941.304,86	0,00
Capitolo 116 (Contributi personale)	8.428.219,88	0,00
Capitolo 117 (straordinari)	103.928,04	0,00
Capitolo 118 (missioni)	896.672,58	896.672,58
Capitolo 125 (accantonamento T.F.R.)	1.338.423,54	0,00
Capitolo 126 (versamenti F.P.A.)	329.566,11	0,00
Capitolo 130 (collegio revisori) *	175.538,05	30.000,00
Capitolo 131 (esperti esterni)	329.494,62	329.494,62
Capitolo 132 (affitti)	3.710.687,59	3.710.687,59
Capitolo 133 (manutenzioni varie)	504.280,41	504.280,41
Capitolo 134 (noleggi e godimento beni di terzi)	621.306,18	621.306,18
Capitolo 135 (inserzioni e pubblicità)	551.619,86	551.619,86
Capitolo 136 (giornali e acquisizione banche dati)	185.735,08	185.735,08
Capitolo 137 (spese ufficio acquisto software)	194.285,01	194.285,01
Capitolo 138 (energia elettrica, acqua, pulizie)	1.084.687,69	1.084.687,69
Capitolo 139 (telefoniche e postali)	566.651,17	566.651,17
Capitolo 140 (ritenute di legge su interessi attivi)	0,00	0,00
Capitolo 141 (spese rappresentanza)	37.717,61	37.717,61
Capitolo 142 (aggiornamento professionale) **	308.842,67	117.317,95
Capitolo 143 (organizzazione convegni)	81.932,08	81.932,08
Capitolo 144 (vigilanza locali)	448.614,96	448.614,96
Capitolo 145 (assicurazioni assistenza sanitaria)	130.074,00	0,00
Capitolo 146 (assicurazioni varie)	173.398,10	0,00
Capitolo 148 (legali, liti e arbitrati)	114.020,68	0,00
Capitolo 149 (spese bancarie)	138,57	138,57
Capitolo 151 (spese per incarichi di collaborazione)	769.674,03	769.674,03
Capitolo 152 (spese per incarichi di consulenza)	640.200,90	640.200,90
Capitolo 153 (spese fornitura lavoro temporaneo)	431.473,42	431.473,42
Capitolo 154 (spese per convenzioni e protocolli)	978.017,88	978.017,88
Capitolo 155 (spese per servizi esterni)	4.129.468,66	4.129.468,66
Capitolo 157 (trasferimenti al bilancio dello Stato)	0,00	0,00
Capitolo 158 (trasferimenti)	8.700.000,00	0,00
Capitolo 159 (rimborso contributo)	0,00	0,00
Capitolo 180 (acquisto beni mobili)	94.792,46	0,00
Capitolo 181 (biblioteca)	146.795,52	0,00
Capitolo 182 (spese immobili)	0,00	0,00
TOTALE	53.301.679,12	16.384.376,58

Quota versata al bilancio dello Stato (5% colonna B)

819.219,00

Naturalmente l'Autorità ha inteso adeguarsi, per le parti riguardanti già l'esercizio 2012, alle direttive esposte nel D.L. 95/12 riguardanti misure non immediatamente evidenziabili nel Rendiconto della gestione ma che producono effetti sulla spesa complessiva, dell'Autorità stessa e del sistema Paese.

In particolare si segnala la rigida attuazione, dall'entrata in vigore del decreto, del ricorso a convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A per l'approvvigionamento di talune categorie merceologiche, quali ad esempio energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. Peraltro per la maggior parte di tali categorie l'Autorità provvedeva all'adesione a tali convenzioni, in 'un'ottica di razionalizzazione, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, già prima dell'obbligo imposto dal decreto in oggetto.

Come già precedentemente accennato, ai tre contratti di locazione ad uso immobili attualmente in essere, l'Autorità non riconosce l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT per il triennio 2012-2014. Inoltre la norma prevede che il canone annuo di locazione corrisposto alle proprietà venga ridotto del 15% a decorrere dall'anno 2015, avviando nel contempo i rapporti con le proprietà degli immobili locati al fine di comprendere l'accettazione della riduzione del canone, ovvero il recesso dal rapporto locativo che viene posticipato al 30 dicembre 2014, ed avviare le conseguenti azioni in tempo utile.

Infine l'Autorità si è immediatamente adeguata alle norme di legge anche per quanto riguarda le azioni da rivolgere presso il proprio personale dipendente; il valore facciale dei buoni pasto riconosciuti al personale è stato portato, a far data dall'1 ottobre 2012, ad euro 7,00 rispetto ai precedenti euro 9,04; l'obbligo di godimento delle ferie e dei permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, e il non luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi; il divieto di affidare incarichi di studio e di consulenza a soggetti appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

C. Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214/11)

Con propria circolare n. 30 del 22 ottobre 2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ha provveduto a dare indicazioni riguardo a quanto disposto dal D.P.C.M. 23 marzo 2012 avente ad oggetto il limite massimo retributivo per emolumenti nell'ambito di rapporti di lavoro

con le pubbliche amministrazioni, a sua volta attuativo dell'articolo 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In tale circolare, oltre a ribadire il tetto retributivo massimo da ricondursi al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione, sono stati definiti tempi e modalità di versamento della differenza fra le retribuzioni in godimento prima della misura riduttiva e quanto effettivamente dovuto in applicazione della stessa; la somma risultante, pari a euro 517.237,00 è stata versata in data 5 dicembre 2012 ad un capitolo di entrata del bilancio dello Stato e destinate al Fondo ammortamento dei Titoli di Stato.

Peraltro, con propria deliberazione 24 maggio 2012, n. 225/2012/A, nel prendere atto delle modalità di applicazione dei citati passaggi normativi, l'Autorità aveva già provveduto ad istituire un apposito fondo ove provvisoriamente allocare le risorse rivenienti dall'applicazione dei limiti retributivi.

3. CONTO DEL BILANCIO

I prospetti generali delle entrate e delle spese, integrati da un quadro riassuntivo, riprendono gli schemi tipici di una contabilità finanziaria di tipo pubblico in linea con l'attuale impostazione contabile dell'Autorità.

I singoli capitoli di entrata e di spesa, così come determinati dal Regolamento di contabilità, vengono esposti, nella loro rappresentazione numeraria, in due sezioni distinte; la prima sezione riguarda la gestione di competenza delle entrate e delle spese per l'esercizio 2012, la seconda la gestione dei residui attivi o passivi provenienti da esercizi precedenti con l'indicazione di eventuali variazioni (residui inesigibili o insussistenti). Infine, ai margini di queste due sezioni, viene riassunto il totale degli incassi (sia di competenza che in conto residui) e la consistenza finale dei residui (residui dell'esercizio 2012 e residui di esercizi precedenti al netto delle variazioni intervenute).

Dal quadro riassuntivo è desumibile l'avanzo di amministrazione della gestione 2012, quale risultato della differenza fra le somme accertate e le somme impegnate nell'esercizio 2012, nonché delle variazioni dei residui attivi e passivi dichiarati inesigibili ed insussistenti. In particolare, il Rendiconto dell'esercizio 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012 presenta le risultanze di seguito esposte:

Entrate accertate

- correnti	<i>Euro</i>	58.496.833,16
- in conto capitale	<i>Euro</i>	0,00
- partite di giro	<i>Euro</i>	8.840.343,09

Spese impegnate

- correnti	<i>Euro</i>	61.014.169,52
- in conto capitale	<i>Euro</i>	459.539,44
- partite di giro	<i>Euro</i>	8.840.343,09

Residui attivi esercizi precedenti inesigibili al 31 dicembre 2012 *Euro* 33,20

Residui passivi esercizi precedenti insussistenti al 31 dicembre 2012 *Euro* 1.009.957,96

Avanzo di amministrazione gestione esercizio 2012	Euro	(1.966.951,04)
Avanzi esercizi precedenti		21.537.771,05
Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2012	Euro	19.570.820,01

3.1 ENTRATE

Anche nell'esercizio 2012, come già avvenuto negli ultimi esercizi, la riscossione del contributo (cap. 101) da parte dei soggetti regolati è avvenuta in maniera diretta da parte dell'Autorità sulla base di una aliquota dalla stessa Autorità determinata e approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I maggiori introiti registrati rispetto all'esercizio 2011 ammontano a circa 5,5 milioni di euro. Rinviano circa le motivazioni di detto incremento a quanto già indicato nel precedente paragrafo 1.3, si ribadisce come il gettito per l'anno 2012 derivi da una l'aliquota contributiva, pari allo 0,3 per mille, mantenuta invariata rispetto agli esercizi precedenti.

Le rendite finanziarie (cap. 102) sono costituite dalla remunerazione di giacenze liquide sul conto corrente acceso presso l'Istituto Cassiere, vista anche la scarsa affidabilità circa le possibili forme alternative di investimento e la competitività rispetto a prodotti finanziari assimilabili per garanzia del capitale, quali ad esempio i Titoli di Stato a breve scadenza. L'esercizio 2012 ha visto, nel suo progredire, una diminuzione del tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea fino all'attuale 0,75%. Pur tuttavia, visto l'aggancio del tasso attivo bancario al tasso di riferimento BCE, le entrate a titolo di interessi attivi per l'esercizio 2012 sono risultate in lieve aumento in presenza di giacenze leggermente superiori.

I recuperi e i rimborsi diversi (cap. 104) riflettono importi riconosciuti a titolo di rimborso da parte della Commissione Europea per spese di viaggio di interesse comunitario, per conguagli da premi assicurativi, per rimborsi da parte dell'INAIL per infortuni occorsi a personale dipendente, e, per la parte più significativa, per rimborsi per conto di organismi comunitari.

3.2 SPESE

Gli oneri di parte corrente sono per la gran parte rappresentati da spese per il personale, per prestazioni di servizi connessi all'operatività dell'Autorità e da altre spese di natura fissa quali le locazioni e le ordinarie spese di funzionamento.

A ciò deve aggiungersi il rilevante onere conseguente ai versamenti effettuati in favore di talune autorità amministrative indipendenti per ottemperare puntualmente alle disposizioni della Legge Finanziaria 2010 (legge 191/2009), per la cui trattazione di dettaglio si fa rinvio al punto 1.5 e per i versamenti al bilancio dello Stato previsti dalle disposizioni di legge già ampiamente riportate (1.4).

Premesso quanto sopra, si analizzano nel seguito, seguendo l'ordine dei capitoli di cui allo Schema dei conti, le principali voci di uscita.

Per quanto concerne le spese per il Collegio dell'Autorità (capitoli 110, 111 e 112), va ricordato come le stesse, in attuazione dell'articolo 2, comma 11, della legge

istitutiva 14 novembre 1995 n. 481, sono determinate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1998, il quale espressamente prevede che *“le indennità spettanti al Presidente e ai Componenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono equiparate al trattamento economico complessivo previsto dalla legge 12 marzo 1953, n. 87 e successive modificazioni ed integrazioni per il Presidente ed i Giudici della Corte Costituzionale”*. Non sono previste remunerazioni o altre forme di compenso aggiuntivo, in termini di diaria di missione o di qualsivoglia altra indennità, in favore del Presidente e dei Componenti dell’Autorità stessa.

Tuttavia, come già ampiamente riportato, le stesse indennità sono state riportate al limite massimo previsto per il Primo presidente e per i giudici della Corte di Cassazione e la relativa differenza versata ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Per tali ragioni, risulterebbe pertanto incongrua una comparazione del dato consuntivo dell’esercizio 2012 con quello dell’esercizio precedente.

Le spese per il personale in attività di servizio (capitoli dal 115 al 126) comprendono, oltre alle retribuzioni e agli oneri previdenziali obbligatori, anche le spese di missione e i trattamenti di quiescenza. Le risultanze della gestione 2012 evidenziano complessivamente una sostanziale stabilità rispetto all’esercizio 2011 per la parte corrente e un incremento per la parte relativa ai trattamenti di quiescenza. Le azioni di reclutamento del personale, comprendendo i comandi/distacchi, attivate o produttive di effetti nel corso dell’anno 2012, hanno prodotto come risultato parziale un incremento della spesa. Tuttavia si rammenta che nel corso del precedente esercizio si era provveduto alla liquidazione di spettanze retributive pregresse maturate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. 78/10, fatto naturalmente non ripetutosi nel corso dell’esercizio 2012; la somma algebrica di tali due azioni ha comportato, come detto, un saldo praticamente neutro.

Tale costanza di spesa si ravvisa conseguentemente anche negli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Autorità; si rammenta in questa sede che nel corso degli ultimi anni una serie di atti di diversa natura e, da ultimo, la disposizione di cui all’art. 1, comma 23 quater del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194/09, convertito in Legge n. 25/2010 del 26 febbraio 2010, hanno affermato il principio che i dipendenti dell’Autorità devono risultare necessariamente iscritti, per la disciplina del rapporto previdenziale, all’INPDAP e non all’INPS (ove originariamente erano stati iscritti), con effetto retroattivo a decorrere dalla data di costituzione dell’Autorità medesima e senza oneri per i dipendenti interessati. Nel corso già dell’esercizio 2010, pertanto, in aderenza alla suddetta disposizione legislativa l’Autorità aveva provveduto al versamento degli oneri previdenziali pregressi di competenza.

Va ricordato, inoltre, che in attuazione degli accordi sindacali relativamente al programma di previdenza complementare per i dipendenti dell’Autorità, ed in particolare con l’accordo del 27 luglio 2010 sulla ridefinizione delle aliquote di

contribuzione al Fondo Pensione da parte dell’Autorità, si è proceduto a determinare una nuova contribuzione ordinaria a carico dell’Autorità per il periodo 2008-2012 (anch’essa allineata ad analoghi accordi intervenuti in materia in Antitrust).

Si rammenta peraltro che, in aderenza a quanto originariamente previsto dall’articolo 12, comma 10, del più volte citato Decreto Legge 78/10, a far data dall’1 gennaio 2011 il trattamento di fine rapporto di tutti i dipendenti, comunque denominato, era stato riportato a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento della retribuzione annua.

Tuttavia, al fine di dare attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2012, l’articolo 1 comma 98 della legge 24 dicembre 2012, n. 288, ha provveduto ad abrogare tale norma, riportando di fatto tutti i dipendenti in regime di indennità di fine rapporto (IFR), istituito mutuato dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e dalla Banca d’Italia e già a suo tempo opportunamente disciplinato in Autorità; pertanto, ai fini di una corretta gestione amministrativo-contabile, si è ritenuto di predisporre nel biennio 2012-2013 un accantonamento per il recupero dell’intero importo “virtualmente” maturato, a titolo di IFR, dall’1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012.

Riguardo la decisa azione di razionalizzazione e riduzione delle spese di missione, si è già dato ampiamente conto nella sezione riguardante l’applicazione del D.L. 78/10.

Le spese per commissioni e collegi (capitolo 130) contengono unicamente gli oneri previsti per il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti, organismo di controllo formalmente previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento e dal Regolamento di contabilità, formato da personalità esclusivamente esterne, di cui l’Autorità si è autonomamente dotata per compiti di verifica e controllo della propria gestione amministrativa e contabile. Per l’esercizio 2012 i compensi per il Collegio dei Revisori sono stati oggetto di diminuzione del 10% rispetto a quelli già percepiti nell’esercizio 2010, nei termini già evidenziati.

I costi per esperti esterni (capitolo 131) riguardano unicamente il compenso per il Garante del Codice Etico di cui l’Autorità si è autonomamente dotata e che comprende rigorose norme di comportamento, alla cui osservanza sono impegnati il Presidente e i Componenti del Collegio, i dipendenti e tutti i collaboratori dell’Autorità stessa. Le modalità di determinazione del compenso per l’esercizio 2012, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 78/10, ricalcano quelle già illustrate per il Collegio dei Revisori.

Per quanto concerne i canoni di locazione (capitolo 132), nel corso dell’esercizio 2012 si è concretizzata la piena razionalizzazione delle soluzioni logistiche dell’Autorità, attualmente operante con due immobili a Roma, di cui uno di proprietà, e due a Milano, completamente attigui e comunicanti fra loro. Tale razionalizzazione si è chiaramente riflessa anche sul lato dei costi, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente durante il quale, a seguito di necessari lavori di ristrutturazione in un paio di tali sedi, si era verificato una sovrapposizione temporale di canoni di locazione diversi. Si rammenta ancora una volta che tutte le opere di

adeguamento funzionale sono state realizzate per il tramite dei Provveditorati delle opere pubbliche e che tutti i canoni di locazione sono sempre debitamente congruiti dall'Agenzia per il Territorio.

Per quanto concerne le norme applicabili ai canoni di locazione stipulati dall'Autorità a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 95/12, si è già data ampia esposizione nella parte competente.

Le spese generali (capitoli dal 133 al 139 e capitolo 144) comprendono tutta una serie di spese necessarie per il funzionamento della Struttura, quali manutenzioni, noleggi, spese per spese telefoniche e di riscaldamento, vigilanza, pulizie, cancelleria e stampati nonché spese per taluni servizi per i locali della Sede di Milano e l'Ufficio di Roma.

In ordine a tali tipologie di spesa l'esercizio 2012 presenta una diminuzione complessiva pari a circa il 10% rispetto all'esercizio precedente; tali spese rientrano tutte nella categoria dei c.d. consumi intermedi, per i quali il D.L. 95/12 imponeva per l'esercizio 2012 una diminuzione pari al 5% rispetto all'esercizio 2010 con conseguente e contestuale versamento al bilancio dello Stato.

Si segnala inoltre che risultano attivi, a seguito di gare pubbliche:

- contratti per i servizi di pulizia e vigilanza per tutte le sedi di lavoro dell'Autorità, in Milano e a Roma;
- un contratto full service per l'intero parco fotocopiatrici dell'Autorità;
- un contratto per la gestione dell'intero sistema telefonico comprendente leasing, apparecchiature, rete dati e consumi internet e un contratto, in ambito CONSIP, per la telefonia portatile;
- contratti per la fornitura di energia elettrica per Milano e per Roma in ambito CONSIP.

Con riferimento a quanto sopra, in ordine alle specifiche tipologie di spesa interessate dalla norma sono state applicate le riduzioni previste dal D.L. 78/10 (es. capitolo 134 per autonoleggi e utilizzo taxi). Per il dettaglio di quanto operato al riguardo in fase gestionale e l'applicazione della riduzione sui c.d. consumi intermedi di cui al D.L. 95/12, si rimanda all'apposita sezione della presente relazione.

Le spese di rappresentanza (capitolo 141) sono originate da attività di pubbliche relazioni connesse ad impegni ufficiali e, pertanto, non derogabili da parte dei vertici dell'Autorità. La già modesta entità della spesa degli esercizi precedenti testimonia della rigidità con cui l'Autorità ha sempre fatto ricorso a detta voce di spesa, è stata ulteriormente limitata dall'applicazione del D.L. 78/10.

I costi per la formazione (capitolo 142) riguardano spese per l'aggiornamento professionale del personale dell'Autorità (quote di iscrizione per la partecipazione di dipendenti dell'Autorità a convegni e seminari) e per l'attività di formazione interna

trasversale. Tali voci rientrano nelle limitazioni di spesa di cui ai DD.LL.78/10 e 95/12.

Sono inoltre comprese a carico del capitolo suddetto le spese relative all'attuazione, per l'esercizio 2012, del Regolamento che l'Autorità si è data in materia di borse di studio e assegni di ricerca finalizzato ad offrire, d'intesa con le principali Università italiane, un'opportunità di sviluppare e completare la formazione e la specializzazione di neo-laureati in materie tecnico-economiche sulle attività di regolazione nel campo dell'energia elettrica e del gas, con una rilevante fase di affiancamento e training presso gli Uffici dell'Autorità stessa. I DD.LL. 78/10 e 95/12 non indicano riduzioni per tale tipologia di spesa a rilevante valore aggiunto in termini di diffusione della cultura della regolazione nei settori della regolazione e di crescita professionale post universitaria per le giovani generazioni.

Le spese per organizzazione di convegni e congressi (capitolo 143) sono per la maggior parte da correlare a costi sostenuti dall'Autorità, laddove la stessa ha organizzato incontri e seminari, anche a livello comunitario, su tematiche strettamente inerenti compiti e funzioni istituzionali. Anche su detta voce di spesa sono state applicati i limiti di spesa dei già citati DD.LL.; per il relativo dettaglio degli importi si fa rinvio alla sezione dedicata della presente relazione.

Le spese per assicurazioni (capitoli 145-146) sono relative ai premi versati nell'ambito di un consolidato programma di copertura sanitaria e per infortuni integrativa a favore del personale dipendente e per altre forme assicurative realizzate nel rispetto della normativa vigente; rappresentano tipologie di spesa finora escluse dalle manovre di finanza pubblica.

I costi per liti (capitolo 148) riguardano principalmente compensi e rimborsi spese dovuti in esito ai procedimenti giurisdizionali e a quanto dovuto all'Avvocatura dello Stato che rappresenta l'Autorità in detti procedimenti oltre che, per casi limitati e specifici, a studi legali del libero foro ove sia risultato non compatibile avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.

Le spese bancarie (capitolo 149) attengono alle spese di gestione (bolli e rimborsi spese) del conto corrente dell'Autorità presso l'Istituto cassiere. Nel corso del 2012 è stata altresì rinnovata una polizza fideiussoria a favore della società proprietaria degli uffici di via Turati a Milano, espressamente prevista dal contratto di locazione a garanzia della locazione medesima, la cui commissione bancaria giustifica l'incremento registrato.

I capitoli dal 151 al 155, in un'ottica di trasparenza ed evidenziazione contabile e amministrativa, riportano gli importi per le seguenti tipologie di servizi:

- i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- le spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza;

- la fornitura di servizio di lavoro temporaneo;
- le convenzioni, i protocolli d'intesa, quali quelli con la Guardia di Finanza, Università e la collaborazione con soggetti nazionali e internazionali;
- servizi esterni (quali in via esemplificativa: indagini e studi di supporto all'attività regolatoria, progetti e analisi di carattere tecnico istituzionale, reingegnerizzazione informatica, grafica, traduzioni, rassegna stampa, elaborazione paghe e contributi, ecc.).

Per quanto concerne i contratti di collaborazione e di fornitura di lavoro temporaneo per motivazioni sostanzialmente riassumibili nelle assenze per aspettative e maternità nell'invarianza della dotazione organica di personale pur a fronte dei maggiori oneri e compiti, nazionali o internazionali, derivati all'Autorità, si registra un aumento complessivo delle spese a carico dell'esercizio 2012 nell'ordine medio del 15%. Peraltro, negli ultimi anni l'Autorità ha svolto un'opera intensa di monitoraggio e contenimento dei costi su detta tipologia di spesa, decurtando il budget di spesa ai singoli centri di responsabilità in corrispondenza della crescita del relativo personale dipendente.

Per quanto concerne gli incarichi di studio, ricerca e consulenza l'Autorità, attenendosi alle misure di contenimento per tale tipologia di spesa dettate dal D.L. 78/10, ha provveduto ad abbattere i relativi costi per l'80% rispetto al 2009, con inevitabili ripercussioni e ridimensionamento degli obiettivi operativi e strategici; della questione si è già ampiamente dato conto nella sezione dedicata all'applicazione del D.L. 78/10.

Le spese per convenzioni e protocolli d'intesa sono sostanzialmente riferibili principalmente ad accordi con primarie Università italiane su tematiche regolatorie di interesse per l'Autorità, a quote associative ad organismi internazionali, all'attuazione di attività di vigilanza e controllo nell'ambito della apposito protocollo d'intesa stipulato con la Guardia di Finanza. E' da registrare, in raffronto all'esercizio precedente, una ripresa della spesa posta a carico del capitolo rispetto agli esercizi precedenti, segnale di strette sinergie con altri organismi pubblici per l'assolvimento degli obblighi istituzionali.

Anche le spese per servizi esterni registrano un moderato incremento rispetto all'esercizio precedente. Peraltro le spese imputate a questo capitolo di spesa sono correlate essenzialmente a tutta una serie di azioni ed interventi, realizzati nel pieno rispetto delle procedure amministrative previste per la scelta del contraente, riguardanti il potenziamento e sviluppo dei sistemi informatici dell'Autorità, con particolare riferimento alla messa in opera degli indispensabili servizi di reingegnerizzazione, sviluppo, manutenzione e hosting del sistema informativo web based dell'Autorità, atti a garantire anche un'adeguata e trasparente informazione esterna, nonché assicurare la fornitura di strumenti volti alla tutela e alla guida del consumatore finale nei mercati energetici liberalizzati. L'attività in questione, iniziata già negli esercizi precedenti, ha prodotto da sola oltre il 50% degli oneri posti a carico del capitolo. Le rimanenti spese sono riferibili, sostanzialmente, ad una serie di prestazioni funzionali alle specifiche esigenze dei Dipartimenti, Direzioni e Uffici

speciali e finalizzate, in carenza di incremento della dotazione di personale e in una logica di efficientamento delle risorse, all'affidamento in outsourcing (nel rispetto della normativa di legge e regolamentare sugli appalti) di attività, quali i servizi di assistenza sistemistica, l'elaborazione esterna di paghe e contributi, servizi di traduzione, servizi di rassegna stampa, monitoraggio parlamentare, servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc. ecc.

Il trasferimento al Bilancio dello Stato (cap. 157) è quanto risultante dal complesso delle riduzioni di spesa ottenute nell'esercizio 2012 sulle specifiche voci del bilancio dell'Autorità espressamente interessate dall'applicazione delle varie norme di legge riguardanti la riduzione della spesa corrente, così come già illustrato al punto 1.4 della presente relazione.

I trasferimenti ad altre Autorità ex L. 191/09 (cap. 158) sono relativi esclusivamente, come ampiamente riferito in precedenza, ai contributi definiti per legge a favore dell'Autorità garante per la Concorrenza e il Mercato, al garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione di Garanzia sull'attuazione della legge di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Le spese in conto capitale sono suddivise in spese per acquisto di beni mobili (capitolo 180) e per materiale bibliografico (capitolo 181), complessivamente in incremento rispetto all'esercizio precedente. In ordine a detti capitoli l'acquisto di beni durevoli è stato sostanzialmente causato dalle riorganizzazioni logistiche che hanno trovato compimento nel corso dell'esercizio 2012, a seguito delle quali si è provveduto ad un rinnovo, comunque necessario, di attrezzature informatiche, mobili e arredi, impianti, macchinari d'ufficio e per testi e riviste funzionali alla biblioteca dell'Autorità.

Le partite di giro (capitolo 106 in entrata e 191 in uscita) sono relative agli incassi e al successivo versamento agli enti di competenza di ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali applicate sulla liquidazione di compensi sia di lavoro dipendente che di lavoro autonomo, nonché a somme non di competenza dell'Autorità.

La gestione dei residui è stata indirizzata al mantenimento di quegli impegni, assunti negli esercizi precedenti l'esercizio 2012, per i quali vi è la certezza di una successiva e pronta liquidazione. Si è invece proceduto all'eliminazione, con relativa specifica evidenziazione, di quelle poste per le quali vi è certezza che non produrranno ulteriori atti di liquidazione e pagamento (es. residui di rimborsi spese su contratti di collaborazione chiusi).

4. CONTO DEL PATRIMONIO

Le attività patrimoniali dell'Autorità sono composte dal fondo cassa al 31 dicembre 2012 per euro 78.386.838,86, dal totale dei residui attivi dell'esercizio per euro 402.916,87 e dalle immobilizzazioni materiali (fabbricati, beni mobili e materiale bibliografico) iscritte al netto della relativa quota di ammortamento per euro 10.671.457,40.

Il passivo è formato dal totale dei residui passivi per euro 19.218.935,72 (di cui è evidenziato a parte l'importo per accantonamenti di quiescenza e fine rapporto per euro 8.319.720,56) e dal patrimonio netto di euro 70.242.277,41, risultante dalla somma dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012, della consistenza patrimoniale e del Fondo compensazione entrate. Il Fondo compensazione entrate, parte vincolata dell'avanzo di amministrazione totale, istituito con delibera dell'Autorità 23 dicembre 1997, n. 151/97, è stato modificato nel suo ammontare massimo con successive deliberazioni 24 aprile 2009 – GOP 17/09 e 27 gennaio 2010 – GOP 5/10 fino al raggiungimento dell'importo massimo stabilito di euro 40.000.000,00. Tale Fondo, come già anticipato in premessa, può essere utilizzato per far fronte ad eventuali esigenze finanziarie e di cassa, qualora si verificassero ritardi nel trasferimento all'Autorità dei contributi versati dagli esercenti, ovvero nell'eventualità di mancata o ritardata disponibilità, totale o parziale, dei contributi dovuti; circostanze che assumono particolare rilievo in ragione della insussistenza di contributi da parte della finanza pubblica e della evoluzione legislativa che ha portato ad intestare direttamente in capo all'Autorità la determinazione (fatta salva la procedura di approvazione da parte della Presidenza del Consiglio) e la riscossione del contributo.